

STATUTO

ACTT SERVIZI S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIA POLVERIERA 1

Numero REA: TV - 354612

Codice fiscale: 04493420261

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

essendovi richieste di intervento, apre la votazione sulle proposte di modifica dello statuto da lui formulate, dichiarando e dando atto, all'esito della votazione, che l'Assemblea straordinaria della società "ACTT SERVIZI SPA"

h a d e l i b e r a t o

col voto favorevole di tutti i soci presenti, con astensione del socio Comune di Zero Branco:

1) di approvare integralmente tutte le modifiche del vigente statuto, oggetto delle proposte sopra formulate dal presidente e contrassegnate dalle lettere da **a)** a **g)**, modifiche il cui contenuto viene qui espressamente richiamato senza modifica alcuna;

2) conseguentemente, di approvare nel suo complesso lo statuto sociale aggiornato della "ACTT SERVIZI SPA", nel testo allegato al verbale della presente seduta assembleare sotto la lettera A), per formarne parte integrante.

Esaurita la fase deliberativa, il presidente dichiara e dà atto di quanto segue:

a) le delibere assembleari sopra adottate avranno effetto dalla data di loro iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi di legge;

b) lo statuto sociale aggiornato della "ACTT SERVIZI SPA", il cui testo, allegato *sub* lettera A) al presente verbale, è stato approvato dall'Assemblea straordinaria qui riunita, corrisponde a quello inviato dall'Amministratore Unico della società ai singoli Comuni Azionisti della società, affinché fosse oggetto di approvazione da parte dei loro rispettivi Consigli Comunali.

La Componente dichiara di essere stata informata sulle modalità di trattamento dei dati personali con riferimento alla stipula del presente atto e relativi adempimenti e formalità.

Dopodiché, null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il presidente, disponendo per la prosecuzione dei lavori assembleari sui punti posti in parte ordinaria, dichiara chiusa la parte straordinaria dei lavori assembleari della società "ACTT SERVIZI SPA" alle ore sedici e minuti cinquantacinque.

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura alla Componente, che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di tre fogli di cui si occupano undici facciate intere e parte della dodicesima. Sottoscritto alle ore diciassette.

F.TO FRANCESCA VOLPATO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

ALLEGATO "A" AL N. 19980 DI REP. E N. 12162 DI RACC.

STATUTO DELLA ACTT SERVIZI SPA

TITOLO I. Denominazione. Sede. Durata.

Articolo 1

Costituzione

1. È costituita una società per azioni a capitale pubblico locale denominata "ACTT SERVIZI SPA", che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Articolo 2**Sede**

1. La società ha sede legale in Treviso.
2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo, da comunicare all'ufficio del registro delle imprese.

Articolo 3**Durata**

1. La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere sciolta o prorogata con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II. Oggetto**Articolo 4****Oggetto**

1. La società ha per oggetto l'attività di realizzazione e di gestione di servizi pubblici affidati dagli enti locali e dunque:

- a. gestire servizi complementari al trasporto persone, quali servizi di trasporto scolastici, per disabili ed altri servizi di trasporto di pubblica utilità;
- b. realizzare e gestire parcheggi, parchimetri e comunque strutture inerenti alla intermodalità;
- c. gestire altri servizi di pubblica utilità rientranti nelle competenze degli enti locali;
- d. gestire attività di vendita di titoli di viaggio, promozione e informazione dei servizi di mobilità;
- e. la società ha per oggetto altresì la realizzazione, l'esercizio e la gestione di ogni altro servizio o attività negli stessi settori o in settori complementari o affini a quelli elencati, o comunque rientranti nei servizi di competenza degli enti locali che siano ad essa affidati dai medesimi.

Rientra nell'oggetto la gestione del patrimonio immobiliare della società, in particolare le strutture immobiliari destinate a supporto di servizi per il trasporto pubblico locale e non (come, ad esempio, aree di deposito mezzi, officine, distributori di carburanti, stazioni di lavaggio, uffici, zone destinate al personale in servizio) e, in genere di assistenza ai mezzi ed al personale destinato al trasporto pubblico locale.

Rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

La società gestirà i servizi pubblici a seguito affidamento da parte degli enti locali nelle forme di legge.

La società potrà esercitare attività complementari e/o connesse al perseguimento delle sue finalità istituzionali, quali la promozione o partecipazione ad enti, consorzi, comunità, società ed altre forme associative, nonché tutte le altre attività compatibili anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziarie non nei confronti del pubblico, che si rendano necessarie od utili per il perseguimento dei fini istituzionali della Società.

La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine o connesso o complementare al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 del C.C. e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico.

La società opera, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

L'attuazione dello scopo sociale avverrà in costante collegamento con gli enti locali soci, al fine di coordinare l'attività sociale con gli interessi delle comunità locali amministrative dagli enti locali soci.

TITOLO III - Capitale sociale. Azioni. Obbligazioni. Finanziamenti

Articolo 5

Capitale sociale.

1. Il capitale sociale è di Euro 2.856.245,00 (duemilioniottocentocinquantesemiladuecentoquarantacinque) ed è rappresentato da numero 55.300 azioni del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

3. Il capitale sociale può essere aumentato a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci.

4. L'assemblea straordinaria, ai sensi del primo comma dell'art.2346 del codice civile, può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi e pertanto lo stato dei soci possa risultare unicamente dai libri sociali.

Articolo 6

Le azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili.
2. Il numero delle azioni detenute dai Comuni fondatori del "ACTT SERVIZI SPA" deve essere non inferiore al 51 % del capitale sociale.
3. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
4. Il possesso di una o più azioni, ovverosia la qualità di azionista costituisce per sé solo adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea anche anteriori all'acquisto di detta qualità.
5. Il domicilio dei soci, anche per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, i quali hanno l'onere di comunicare eventuali variazioni, valendo in caso contrario le risultanze del libro medesimo.
6. Ogni azione dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie sia in quelle straordinarie, nonché eventualmente nelle sole assemblee riservate ai soli azionisti ordinari.

Articolo 7

Diritto di opzione

1. In caso di aumento di capitale è riservato ai vecchi azionisti il diritto di opzione in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.
2. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la maggioranza prevista per l'Assemblea Straordinaria.

Articolo 8

Trasferimento delle azioni ed altri titoli e diritti

1. Fermo restando il vincolo della proprietà pubblica, qualora un socio Intenda trasferire, in tutto o in parte. le proprie azioni o obbligazioni convertibili o warrant o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, inviando a questi ultimi una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni di vendita. Detta comunicazione dovrà essere inviata, per conoscenza e secondo i casi, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.
2. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi - enti pubblici - della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, warrant o diritti di opzione.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 1 del presente articolo, darne comu-

nicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, secondo i casi, all'Amministratore Unico.

4. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni, le obbligazioni convertibili, i warrants o diritti di opzione offerti in vendita.

5. Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra, il socio potrà trasferire le azioni, le obbligazioni convertibili, i warrant o i diritti di opzione, purché il trasferimento avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.

6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni o obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione offerti in vendita saranno attribuiti ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

7. L'efficacia del trasferimento delle azioni nei confronti della società è subordinata all'accertamento da parte dell'Organo amministrativo che il trasferimento stesso non faccia venire meno il possesso da parte dei Comuni fondatori del 51 % del capitale sociale ai sensi del secondo comma dell'art.6.

Articolo 9

Obbligazioni

1. La Società potrà emettere obbligazioni sia nominative sia al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.

2. L'emissione del prestito obbligazionario deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria.

Articolo 10

Versamento e/o finanziamento della società da parte dei soci

1. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO IV - Degli organi sociali

Articolo 11

Organi Sociali

1. Sono organi della società:

- L'Assemblea dei soci;
- L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale;
- Il Direttore Generale.

Articolo 12

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissen-

zienti, salvo il disposto dell'art.2377 del codice civile.

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, presso la sede sociale od in altro luogo idoneo, purché nell'ambito del territorio italiano, con avviso comunicato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da recapitarsi ai soci almeno otto giorni prima della riunione assembleare. L'avviso deve essere comunicato con le stesse modalità e lo stesso preavviso ai componenti del collegio sindacale.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno ed ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni o entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e ciò nel caso di obbligo alla redazione del bilancio consolidato o per particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, per l'approvazione del bilancio e per la trattazione degli altri oggetti di cui all'art.2364 del codice civile.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 14

Assemblea dei soci totalitaria

1. L'Assemblea potrà validamente riunirsi e deliberare anche in difetto delle formalità di convocazione di cui all'art.13. quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi e sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale.

2. Ciascuno degli intervenuti, nell'ipotesi di cui al precedente comma, ha facoltà di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 15

Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria

1. Hanno diritto di intervento in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che, almeno 5 giorni prima del termine fissato per la riunione assembleare, abbiano depositato i loro titoli azionari presso la sede sociale; i titoli azionari non potranno essere ritirati prima della fine dell'assemblea. E' fatto salvo quanto disposto dal precedente art.5 comma 4, nel qual caso farà testo l'iscrizione nel libro soci.

2. Ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta nei limiti previsti dall'articolo 2372 del codice civile.

3. In prima adunanza l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

4. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti indicati all'ordine del giorno della prima convocazione, sempre con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, fatta eccezione per le seguenti materie:

a) - nomina e/o revoca delle cariche sociali;

b) - approvazione del bilancio;

in ordine alle quali in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale presente o rappresentata. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

5. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 16

Funzionamento dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è presieduta, secondo i casi, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Unico o, secondo i casi, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Presidenza è assunta:

- in caso di Amministratore Unico, da persona designata dall'Assemblea a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto;

- in caso di Consiglio di Amministrazione, nell'ordine: dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero, se assenti anche tali soggetti, da persona designata dall'Assemblea a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto.

3. Funge da Segretario il Direttore Generale, se nominato. Nell'ipotesi in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, funge da Segretario la persona designata dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato. La nomina o la presenza del Segretario non sono necessarie quando la legge impone che le funzioni di verbalizzazione dell'Assemblea siano svolte da un Notaio. Il Segretario sotto la vigilanza del Presidente, cura la redazione del verbale e la sua trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario designato.

4. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si può svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati

il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 17

Organo amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti non inferiore a tre e comunque non superiore a quello previsto dalle disposizioni normative per le società a partecipazione pubblica .
3. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
4. Gli amministratori debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa.
5. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art.2386 codice civile con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei soci. Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare urgentemente l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'alto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
7. La nomina dell'Organo amministrativo è fatta per la prima volta nell'alto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 18

Incompatibilità con la carica di Amministratore

1. Non potranno coprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

a) - si trovino nella situazione di incompatibilità stabilite dall'art. 2382 del Codice civile nonché nelle situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni normative per gli amministratori di società a partecipazione pubblica nonché nelle altre ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa vigente applicabile;

b) - siano in lite con la società;

c) - siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi gestiti dalla società.

2. Nel caso in cui sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vicepresidente.

Nel caso in cui sia stato nominato un Amministratore Unico, esso ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio e convocare l'Assemblea ordinaria per le deliberazioni del caso.

Articolo 19

Presidente - Vicepresidente - Segretario - Amministratori delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno a maggioranza assoluta degli aventi diritto, un Vicepresidente con funzioni di vicario del Presidente, salvo che non vi abbia provveduto l'Assemblea.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno. In caso di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente, l'assemblea sarà presieduta dal consigliere più anziano di età.

3. Funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale, se nominato. Nell'ipotesi in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, funge da Segretario la persona designata da colui che presiede il Consiglio di Amministrazione. La nomina o la presenza del Segretario non sono necessarie quando la legge impone che le funzioni di verbalizzazione della riunione consiliare siano svolte da un Notaio. Il Segretario, sotto la vigilanza del Presidente, cura la redazione del verbale e la sua trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

4. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 codice civile, e nei limiti di cui

al successivo articolo 21, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

5. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocazione per le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

6. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui al quarto comma dell'articolo 2381 codice civile.

7. Inoltre, rientrano nella competenza collegiale del Consiglio e quindi non sono delegabili ai consiglieri delegati (e neppure al Direttore Generale a norma del successivo articolo 24, anche quando sia in carica un Amministratore Unico) poteri e attribuzioni riguardanti:

a) - approvazione del bilancio preventivo di esercizio e relativi allegati ai sensi dell'art.27;

b) - approvazione del bilancio di esercizio e relativi allegati ai sensi dell'art.25;

c) - la politica generale degli investimenti e delle tariffe;

d) - le materie, di cui all'articolo 21, secondo comma, dello statuto, per le quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

8. Il Consiglio predispone opportuni strumenti per l'informazione degli utenti; cura l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società e promuove periodiche verifiche e controlli sulla qualità dei servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni fornite agli utenti.

9. L'organo amministrativo può delegare a tecnici qualificati la predisposizione e l'attuazione di adempimenti di natura tributaria, valutaria, in materia infortunistica, di tutela ambientale e di salubrità e sicurezza dei posti di lavoro, che richiedono particolare competenza specifica e penalmente rilevanti in ipotesi di omissione o di carente esecuzione.

Articolo 20

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio italiano, su convocazione del Presidente ovvero a richiesta di almeno due membri del Consiglio.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo legalmente efficace, contenente l'indicazione di luogo, giorno ed ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun componente del Consiglio e a ciascun Sindaco almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via fax almeno 24 ore prima dell'adunanza.

3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza del-

la maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

4. Il Consiglio si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi il Collegio Sindacale.

5. Alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore, il quale cura la redazione dei verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente.

6. Alle sedute possono essere invitate o sentite, per chiarimenti o e/o comunicazioni relative agli oggetti compresi nell'ordine del giorno, persone estranee al Consiglio. Tali invitati devono tuttavia uscire dalla sala delle adunanze al momento della votazione.

7. È valida la seduta del Consiglio di amministrazione che si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri il Consiglio.

In particolare è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni.

Articolo 21

Poteri dell'Organo amministrativo

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci.

2. Qualunque sia la forma dell'Organo amministrativo in carica, sono soggetti alla preventiva delibera di autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria i seguenti atti od operazioni:

- l'alienazione dei cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how;
- l'acquisizione e/o cessione di partecipazioni;
- la prestazione di garanzie e concessione di prestiti;
- la compravendita e permuta d'immobili;
- l'assunzioni di finanziamenti;
- l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'atti-

vità del Direttore Generale, del regolamento del personale, del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e del regolamento per l'accesso e la visione degli atti.

Articolo 22

Compensi agli amministratori

1. Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo, che verrà determinato dai soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di Assemblea ordinaria.

2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

3. In ogni caso, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito, secondo i casi, all'Amministratore Unico oppure al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, non potrà essere superiore alla misura massima stabilita dalla normativa speciale applicabile alle società partecipate da Enti Pubblici.

4. All'Amministratore Unico, al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione potranno essere attribuite indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

5. All'Amministratore Unico, al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono dovuti indennità di missione e rimborsi di spese viaggio nella misura prevista dalla normativa speciale applicabile alle società partecipate da Enti Pubblici.

Articolo 22-bis

Rappresentanza legale della società

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio nonché l'uso della firma sociale.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma sociale. In caso di sua mancanza, assenza o impedimento, egli è sostituito di diritto dal Vicepresidente vicario; di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova della assenza o impedimento del Presidente.

3. In caso di nomina di consiglieri delegati, nelle materie delegate il potere di rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma sociale spetta anche a detti consiglieri e dovrà essere esercitato dagli stessi con le stesse modalità di esercizio dei poteri delegati fissate dal Consiglio di Amministrazione.

4. La legale rappresentanza della società, infine, spetta an-

che ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione, limitatamente all'esecuzione loro affidata nominativamente di specifiche delibere del Consiglio stesso, in particolare di stipula e sottoscrizione di contratti, atti e/o dichiarazioni.

Articolo 23

Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri supplenti, tutti eletti dalla Assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2399 C.C ..

2. La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nei limiti previsti dalle disposizioni normative in materia di compensi dei componenti del collegio sindacale di società pubbliche.

3. È valida la seduta del Collegio che si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio.

In particolare, le sue deliberazioni saranno valide se almeno il Presidente e un altro Sindaco siano nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione, sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

Articolo 24

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea dei soci con l'intervento di tanti soci rappresentanti almeno i 2/3 del capitale sociale e su proposta:

- dell'Amministratore Unico o;
- del Consiglio di Amministrazione, approvata con voti unanimi degli amministratori;

tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali del candidato. L'Assemblea nell'atto di nomina determina la durata dell'incarico non superiore a tre esercizi. Alla scadenza l'incarico è rinnovabile.

2. Spetta altresì all'Assemblea deliberare, su proposta dell'Amministratore Unico o, secondo i casi, del Consiglio di Amministrazione o comunque sentito il parere degli stessi e con l'intervento di tanti soci rappresentanti almeno i 2/3 del capitale sociale, la revoca, la sospensione, la rimozione del Direttore qualora esista una giusta causa.

3. Il Direttore generale esercita le funzioni e i poteri, anche di rappresentanza, che gli sono conferiti dall'Organo amministrativo, esclusi in ogni caso quelli che, a norma di

legge e dell'art.19 del presente statuto, non possono comunque formare oggetto di delega e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge o dal presente statuto all'Organo amministrativo medesimo, nonché i compiti a lui affidati dall'atto costitutivo e dall'apposito regolamento aziendale adottato dall'Amministratore Unico o approvato dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Direttore generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza dell'Organo amministrativo, provvede alla gestione operativa della società ed in particolare:

a) - assiste senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni; svolge inoltre le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione;

b) - assiste alle riunioni dell'Assemblea dei soci in qualità di Segretario e con funzione consultiva;

c) - dirige, coordina e indirizza il personale della società ed esercita su di esso i poteri disciplinari previsti dalla legge e dal contratto di lavoro;

d) - dirige, coordina e indirizza l'operato delle strutture aziendali secondo le indicazioni del l'Organo amministrativo;

e) - adotta se di sua competenza o altrimenti suggerisce all'Organo amministrativo, i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed un loro organico sviluppo;

f) - esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto, dall'apposito regolamento aziendale e dall'Organo amministrativo

5. Il Direttore generale dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore.

6. Il compenso del Direttore generale viene stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

TITOLO IV - Bilancio - risultato di esercizio - revisione legale

Articolo 25

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo amministrativo provvede, entro i termini di legge e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con la relazione sull'andamento della gestione sociale e convoca l'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

3. Il bilancio potrà essere certificato da società di revisione abilitata prescelta, se consentito per legge, dall'Organo amministrativo e viene trasmesso ai soci, dopo la sua

approvazione da parte dell'Assemblea.

4. II bilancio dovrà contenere anche uno schema di confronto tra i dati di esercizio a consuntivo e previsionali, con opportuna giustificazione degli eventuali scostamenti.

Articolo 26

Ripartizione dell'utile di esercizio

1. L'utile nello di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale ordinaria sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il 25% a riserva per investimenti aziendali, salvo diversa disposizione dell'Assemblea;
- il rimanente sarà ripartito fra i soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio in cui siano divenuti esigibili, saranno acquisiti a favore della società a norma dell'articolo 2949 codice civile.

Articolo 27

Bilancio di previsione e allegati

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Organo amministrativo adotta il bilancio preventivo economico annuale dell'azienda relativo all'esercizio successivo, redatto in conformità dello schema previsto dal codice civile.

2. Al bilancio dovranno essere allegati:

- a) - il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- b) - la comparazione dei dati previsionali con i dati consuntivi al 31 dicembre dei due periodi precedenti, nonché la comparazione dei dati statistici e degli indici economici disponibili in ordine alla gestione relativi agli stessi periodi;
- c) - la tabella numerica del personale suddivisa per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria e livello di inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;
- d) - il prospetto annuale relativo alle previsioni di entrata e di uscita finanziaria;
- e) - la relazione previsionale illustrativa della gestione nel suo complesso e per singola voce di costo e ricavo, relativa all'esercizio successivo;
- f) - il bilancio economico pluriennale redatto in conformità allo schema previsto dal codice civile e la relazione previsionale illustrativa della gestione nel suo complesso e per singola voce di costo e ricavo, relativi al triennio comprendente l'esercizio oggetto del bilancio di previsione annuale e i due esercizi successivi con particolare evidenza alla politica degli investimenti. Tali documenti saranno elaborati e redatti basandosi su valori monetari costanti riferibili

al primo esercizio.

g) - II Bilancio di previsione corredato degli allegati, deve essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 28

Relazione periodica

1. Entro quaranta giorni dal termine del primo semestre, l'Organo amministrativo è tenuto ad adottare una relazione circa l'andamento della gestione in corso, da sottoporsi alla attenzione della assemblea alla prima occasione utile e comunque non oltre tre mesi dalla scadenza del semestre.

2. Tale relazione include anche uno schema di conto economico, redatto nella forma di cui al codice civile, che consenta la determinazione di un risultato parziale economico di periodo.

Articolo 29

Revisione legale

1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

E' facoltà dell'assemblea dei soci, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2409-bis del codice civile, prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale, che nel tal caso dovrà essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. Il revisore, la società incaricata della revisione legale dei conti oppure, ricorrendone le condizioni, il collegio sindacale:

verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. L'attività di revisione legale è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

4. L'assemblea che attribuisce l'incarico della revisione legale, determina contestualmente il compenso per l'incarico e concorda, se del caso, la quantità minima di tempo che deve essere dedicata a tale funzione di controllo, in relazione alle dimensioni dell'attività sociale e alle caratteristiche tipiche della stessa.

5. I revisori legali cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di nomina e sono rieleggibili.

TITOLO V - Disposizioni generali

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione della società

1. Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina e all'eventuale sostituzione dei liquidatori, fissandone il numero, i compensi e i poteri.

Articolo 31

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta in via definitiva in conformità al regolamento di mediazione/arbitrato amministrata da Curia Mercatorum di Treviso. Il tribunale arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la risoluzione delle controversie di Curia Mercatorum.

2. La procedura avrà sede in Treviso e dovrà essere svolta in lingua italiana.

3. Sono soggette alla disciplina qui prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.


4. Per quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

F.TO FRANCESCA VOLPATO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

Allegato ^B
Rep. n° 19980 Racc. n° 1262ACTT SERVIZI SPA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 24 FEBBRAIO 2016 ORE 16.30
NOTAIO MATTEO CONTENTO
PRESENZE

	COMUNE	AZIONI	%	NOME E COGNOME	FIRMA
1	CARBONERA	1055	1,91	MATTIVZZO GABRIELE	
2	CASALE SUL SILE	333	0,60	DELEGATO SIG. VINCENZO BIOTTI VICE SINDACO	
3	CASIER	1166	2,11	DELEGATO ASSESSORE SIVIELO CAMILLO	
4	PAESE	2832	5,12	DELEGATO CAMILLOSIVIELO	
5	PONZANO VENETO	2750	4,97	MONIA BIANCHIN	
6	PREGANZIOL	2900	5,24	PAOLO GAZZANO	
7	QUINTO DI TREVISO	1000	1,81	ARRIGONI FRANCO ASSESSORE	
8	SILEA	1166	2,11	SILVANO PIAZZA	
9	TREVISO	39393	71,2	DELEGATA DOTT.SSA ALESSANDRA GAZZOLA	
10	VILLORBA	2165	3,92	DELEGATO VICE SINDACO BONAN GIACINTO	
11	BREDA DI PIAVE	55	0,10		
12	MASERADA SL PIAVE	55	0,10		
13	MOGLIANO VENETO	55	0,10		
14	MONASTIER	55	0,10		
15	MORGANO	55	0,10		
16	POVEGLIANO	55	0,10	DELEGATO ASSESSORE FAVARO VALDINO	
17	RONCADE	50	0,09	SINDACO SIG. RA. PIERANNA ZOTTARELLI	
18	S. BIAGIO DI CALLALTA	55	0,10		
19	SPRESIANO	50	0,09	CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIANNI MASTRODONATO	
20	ZERO BRANCO	55	0,10	M. F. ESTON - SINDACO	
		55300	100		



dean casso vogato
1860

Imposta di bollo che sarà assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informativo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Montebelluna, li 26 febbraio 2016.